



COMUNE DI BRUNATE

Provincia di Como

Tel. 031/220.301 Telefax 031/221.357

Cod. Fiscale 80010180133

Partita I.V.A. 00707370136

e-mail info@comune.brunate.co.it

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO IN CONCESSIONE PROPRIETÀ COMUNALE

Sommario

Art. 1 – Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Identificazione dei posti auto riservati	2
Art. 3 – Formalità presentazione domande	2
Art. 4 – Partecipazione all'assegnazione.....	2
Art. 5 – Approvazione domande	2
Art. 6 – Scelta dei posti auto	2
Art. 7 – Assegnazioni	3
Art. 8 – Corrispettivo	3
Art. 9 – Durata contratto di assegnazione	3
Art. 10 – Fruizione del posto auto.....	3
Art. 11 – Rinuncia assegnazione	3
Art. 12 – Revoca dell'assegnazione	3
Art. 13 – Temporanea indisponibilità dei posti auto	4
Art. 14 – Disposizioni finali.....	4
Art. 15 – Entrata in vigore.....	4

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento codifica l'assegnazione dei posti auto in concessione da assegnare a residenti, proprietari di immobili e domiciliati, esercenti e dipendenti attività produttive o turistiche, con le modalità di cui agli articoli seguenti, presenti nelle aree di sosta individuate dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione.

Art. 2 - Identificazione dei posti auto riservati

I posti auto in concessione saranno di due tipologie, scoperti o coperti

1. I posti auto scoperti da assegnare in concessione sono evidenziati da striscia in colore giallo, con indicazioni di sosta consentita alle autovetture munite dell'apposito contrassegno e di rimozione forzata per quelle non autorizzate.

2. I posti auto coperti saranno individuati da apposita numerazione in base all'area di parcheggio.

Art. 3 – Formalità presentazione domande

Per concorrere all'assegnazione gli interessati dovranno presentare domanda scritta al Comune nei termini del relativo avviso pubblicato sull'albo pretorio comunale e nelle bacheche presenti sul territorio. Nel caso di pubblicazione contemporanea di più bandi per aree di sosta, l'interessato potrà presentare una domanda per ogni area, indicando su ogni domanda l'ordine di preferenza delle aree; nel caso di mancata espressione delle preferenze sarà ritenuta valida esclusivamente la prima domanda presentata in ordine di protocollo. Per ogni area di sosta si procederà all'emissione in prima istanza del bando riservato esclusivamente ai residenti con indicazione della targa dei veicoli da indicare secondo le modalità indicate nel bando di gara. In una seconda fase, qualora risultassero disponibili per l'assegnazione dei posti auto, si procederà a bando aperto ai residenti, proprietari di immobili e domiciliati, esercenti e dipendenti attività produttive o turistiche, senza vincoli di targa.

Art. 4 – Partecipazione all'assegnazione

All'assegnazione potranno partecipare esclusivamente residenti, proprietari immobili e domiciliati, esercenti e dipendenti attività produttive o turistiche, in base allo specifico bando esclusivamente per autoveicoli adibite al trasporto di persone. La partecipazione implica l'accettazione senza riserve del presente regolamento.

Art. 5 – Approvazione domande

Per entrambe le due fasi di cui all'art. 3, l'Amministrazione nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine della fase, approva l'elenco delle domande pervenute, escludendo quelle non in possesso dei requisiti ed evidenziando le eventuali precedenza (presenza di persone diversamente abili).

Art. 6 – Scelta dei posti auto

Esperate le formalità di cui all'articolo precedente, in due sedute pubbliche, una per ciascuna fase, (notificata agli interessati tramite avviso all'albo pretorio) e presiedute dal Responsabile dell'Area Tecnica, dal Segretario Comunale o suo delegato in qualità di verbalizzante, verranno abbinati i posti auto ai richiedenti. Nel caso i posti auto siano superiori alle domande pervenute, saranno abbinati ai candidati di ogni area di sosta in base alla preferenza sino ad esaurimento delle domande. In caso di insufficienza di posti auto rispetto alle richieste pervenute, si procederà all'abbinamento con

estrazione a sorte (con precedenza in caso di persone diversamente abili). Sono ammessi, a fronte di richiesta scritta degli interessati e prima della contrattualizzazione, scambi di posizione.

Art. 7 – Assegnazioni

Successivamente alla seconda seduta pubblica di cui all'articolo precedente, con determinazione del responsabile del patrimonio si procederà all'approvazione dei verbali delle operazioni, all'assegnazione dei posti auto.

I posti auto non assegnati al termine delle precedenti operazioni o che si rendessero disponibili saranno a disposizione per ulteriore bando di cui all'art. 3 o dei richiedenti in lista d'attesa, fatto salvo il contenuto del presente regolamento.

Art. 8 – Corrispettivo

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'assegnatario dovrà versare il canone annuo della prima annualità. Il pagamento dei canoni degli anni successivi dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni annualità.

Il canone annuo è stabilito da apposita deliberazione da parte della giunta comunale in fase di approvazione del bando di gara per l'assegnazione dei posti auto.

Art. 9 – Durata contratto di assegnazione

La durata dell'assegnazione è fissata dal bando.

Art. 10 – Fruizione del posto auto

All'atto della firma del contratto sarà consegnato un contrassegno numerato che dovrà essere sempre visibile all'interno della vettura posteggiata; la mancanza del contrassegno sarà sanzionata dalla polizia locale a norma di legge.

Art. 11 – Rinuncia assegnazione

Il concessionario che intende rinunciare all'assegnazione dovrà comunicarlo all'amministrazione con almeno trenta giorni di anticipo rispetto al termine per il versamento del canone annuo restituendo l'apposito contrassegno, in nessun caso sono previsti rimborsi.

Art. 12 – Revoca dell'assegnazione

L'assegnazione sarà revocata ricorrendo una delle seguenti cause:

- a) mancato versamento del canone nel termine delle scadenze previste;
- b) per fatti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento e alle leggi vigenti;
- c) occupazione abusiva di posti auto non pertinenti o comportamenti tali da ledere la corretta gestione del parcheggio.
- d) per sub-locazione o sub-concessione del posto auto.

Art. 13 – Temporanea indisponibilità dei posti auto

Sono fatte salve le Ordinanze Comunali, conseguenti ad eccezionali esigenze d'interesse pubblico od istituzionali, che vietino temporaneamente l'uso dei posti assegnati. Ciò verificandosi, non è dovuto alcun rimborso.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti in materia in quanto compatibili.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo che la delibera di approvazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge.